



Tribunale di Milano

- Sezione SECONDA civile -

Il Giudice, dott. Vincenza Agnese ,

letti gli atti del procedimento R.G. 802/2026 introdotto

DA

[C.F.], con l'avv.

Richiamato il decreto di fissazione di udienza che dava atto della sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la relativa fissazione;

sentiti il ricorrente, l'esperto e i creditori intervenuti all'udienza del 25.2.2026,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 22.1.2026 la società in epigrafe indicata ha chiesto di confermare le misure protettive richieste ex art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori delle società (con esclusione dei lavoratori) e quindi, di disporre il divieto:

- di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio delle società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa,
- di acquisire diritti di prelazione non concordati.

In via subordinata ha chiesto di confermare le misure protettive limitatamente ai creditori Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ha altresì proposto domanda cautelare avente ad oggetto l'ordine ad ed di "rilasciare un nuovo DURC attestante la regolarità contributiva di ”

Nel ricorso in atti la ricorrente ha dedotto che:

- è società operante nel settore della vendita di ricambi e della riparazione di componenti, sia meccaniche che elettroniche, destinati alla costruzione e manutenzione di impianti di carburante;
- di aver predisposto un piano di risanamento snodato su un arco temporale dal 2026 al 2030 fondato sulla continuità diretta ed implementato, tra l'altro, mediante l'apporto di



finanza esterna da parte dei soci, rinuncia al rimborso di finanziamenti soci, riduzione dei costi e implementazione del business secondo le linee strategiche indicate in atti;
- il risanamento dell'impresa presuppone la stipula di una transazione fiscale con l'erario, principale creditore della società nonché accordi ulteriori con il restante ceto creditorio.

Nel termine assegnato l'esperto ha depositato il parere in atti.

Si sono costituiti l' e l' , svolgendo quest'ultimo opposizione principalmente rispetto alla richiesta di misura cautelare di rilascio del durc.

Si è altresì costituita la creditrice la quale ha formulato le conclusioni in atti rilevando, nella memoria di costituzione, che la richiesta di misure protettive generalizzate appare sproporzionata rispetto al pregiudizio effettivamente documentato e che *“in particolare, per quanto riguarda , non risulta che la stessa abbia intrapreso o minacciato azioni esecutive, limitandosi a vantare un credito per canoni di locazione la cui regolarità nel pagamento è essenziale per garantire la stessa continuità aziendale che la procedura di composizione negoziata intende preservare”*.

Le conclusioni svolte da risultano inoltre sorrette da una disamina del piano di risanamento proposto da qualificato advisor della società creditrice.

L'esperto nel parere in atti ha concluso ritenendo le misure protettive funzionali al conseguimento del risanamento.

All'udienza del 25.2.2026 sono comparsi gli *advisor* della ricorrente, l'esperto e il creditore .

Nel corso della udienza le società e i propri *advisors* hanno rappresentato le linee essenziali del piano di risanamento, offrendo chiarimenti ai creditori intervenuti.

Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

L'esperto, nel proprio parere, ha confermato che il progetto di piano di risanamento risulta perseguibile, svolgendo una analitica, precisa ed esaustiva analisi delle cause della crisi e delle linee del piano di risanamento.

Quanto alle cause della crisi l'esperto ha diligentemente distinto le cause in endogene ed esogene, le prime costituite dall'assenza di adeguati strumenti di controllo di gestione e di pianificazione finanziaria e le seconde, a titolo esemplificativo, costituite da un aumento della offerta, da un innalzamento dei costi di approvvigionamento, etc.

L'esperto in aderenza al protocollo di conduzione della composizione negoziata contenuto nel decreto dirigenziale del 21.3.2023, richiamato dall'art. 13, comma 2,



CCII, ha –nel lasso di tempo trascorso dalla propria nomina- dapprima incontrato il management della società al fine di valutare la perseguibilità del risanamento

L'esperto ha quindi esaminato il test pratico di risanamento posto in essere dalla ricorrente, rilevando la correttezza del suo espletamento e descrivendo la coerenza tra il risultato e le linee di intervento programmate.

Ritenuto pertanto di non poter escludere la perseguibilità del risanamento, l'esperto ha coerentemente individuato quali parti interessate l'amministrazione fiscale e previdenziale nonché i fornitori.

Il Tribunale osserva che gli elementi indicati illuminano una conduzione della composizione negoziata aderente al protocollo di conduzione contenuto nel documento allegato al decreto dirigenziale del 21.3.2023: l'esperto ha infatti convocato immediatamente la impresa per valutare la perseguibilità del risanamento anche sulla base del test pratico di cui l'esperto ha dato evidenza nel proprio parere, valutato nel contesto di tutti gli elementi informativi a propria disposizione. Ritenute sussistenti le prospettive di risanamento l'esperto, in conformità alle indicazioni fornite dalla ricorrente, ha individuato le parti con cui intraprendere le trattative e ha dato conto degli esiti delle riunioni tenutesi dalla sua nomina alla udienza. Nel corso dell'udienza l'esperto ha rappresentato l'attività svolta e lo stato delle trattative.

I creditori presenti in udienza hanno manifestato un atteggiamento collaborativo e la disponibilità al dialogo, ancorché abbiano palesato l'esigenza di ricevere una proposta ritagliata sulla specificità del credito che le società e i propri advisors si sono resi disponibili a fornire prontamente.

Dagli elementi indicati emerge la sussistenza del *fumus* della perseguibilità del risanamento da ricercarsi mediante le trattative con i creditori, pur nel necessario approfondimento di alcune variabili.

Va sul punto considerato che il piano di risanamento risulta esaminato analiticamente dall'esperto che ha esposto dettagliatamente ciascuna assunzione anche in punto di rafforzamento della struttura di governance aziendali, dei presidi di controllo amministrativi e contabili, di razionalizzazione dei costi fissi e variabili anche mediante una "revisione" dei contratti di fornitura di servizi e della riattivazione delle linee di credito.





Nell'analitico parere dell'esperto si legge che, *“allo stato, le concrete prospettive di risanamento sono legate alle seguenti azioni, che il management, in concerto con i propri advisor, prevedono di porre in essere nell'arco di piano 2026-2030:*

- (i) mantenimento della continuità aziendale diretta;*
- (ii) avvio delle trattative con i creditori pubblici - in particolare con l'Erario - al fine di ottenere l'approvazione della proposta di transazione fiscale per ridurre e dilazionare l'esposizione tributaria, che rappresenta, al 31 dicembre 2025, il 71 % dell'intera esposizione debitoria di ;*
- (iii) pagamento integrale dei debiti assicurativi/previdenziali scaduti e correnti ai fini del rilascio del DURC, condizione necessaria per mantenere attivi alcuni rapporti con i principali clienti;*
- (iv) reperimento di nuova finanza da parte dei soci (o di terzi investitori);*
- (v) mantenimento dei contratti in essere con clienti e fornitori strategici, al fine di evitare l'interruzione nei servizi;*
- (vi) avvio di trattative per la gestione del debito verso i fornitori mediante moratorie, rimodulazioni o parziali stralci;*
- vii) rafforzamento della struttura di governance aziendale e dei presidi di controllo amministrativi e contabili (implementazione di un sistema di gestione basato su budget e su consuntivi periodici, formalizzazione di procedure amministrative per garantire maggiore tempestività delle informazioni contabili);*
- (viii) razionalizzazione dei costi fissi e variabili al fine di recuperare margini operativi (tra cui il miglioramento dell'efficienza dei processi produttivi e logistici, la revisione dei contratti di fornitura di servizi, una migliore gestione del magazzino);*
- (ix) implementazione di un nuovo sistema operativo gestionale per pianificare le commesse e monitorare i costi e i ricavi per ogni attività;*
- (x) riattivazione delle linee di credito a breve termine al fine di ottenere nuova finanza (anticipo Ri.Ba. e fido di cassa)”*

Per effetto di quanto riferito dall'esperto e di quanto emerso nel corso dell'udienza in punto di immissione immediata della finanza esterna, può ritenersi allo stato che la sostenibilità del piano possa fondarsi su una autonoma gestione del credito di natura previdenziale, che non passi attraverso interventi autoritativi di natura giudiziale, fermo quanto di seguito indicato in ordine alla relativa richiesta di misura cautelare.





Quanto al *periculum in mora*, appare evidente la strumentalità della conferma delle misure protettive al buon esito delle trattative posto che la instaurazione di azioni esecutive potrebbe compromettere in modo esiziale il buon esito della composizione negoziata e l'attuazione del piano di risanamento. In particolare, allo stato, il *periculum* emerge con particolare riguardo alle amministrazioni finanziarie che hanno già adottato iniziative esecutive, rivestendo al contempo la natura di parti interessate dalle trattative. Pertanto, in aderenza alle considerazioni dell'esperto, le misure protettive possono essere limitate -allo stato- ad Agenzia Entrate ed ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. In ordine alla durata, va rilevato che non si rinvergono in atti elementi ostativi alla previsione di durata di giorni 120.

La conferma per giorni centoventi appare realizzare un equo contemperamento tra le esigenze di risanamento delle società e la tutela del ceto creditorio che, in forza di quanto sopra riportato, non appare destinatario di un sacrificio sproporzionato od eccessivo, soprattutto per la presenza attiva dell'esperto che ha dimostrato una solida conoscenza del percorso di risanamento intrapreso dalla società e la capacità di operare un serio bilanciamento tra le esigenze della società e la tutela del ceto creditorio.

In ordine alla domanda cautelare avente ad oggetto l'ordine di rilascio del Durc.

Parte ricorrente nulla ha obiettato in ordine ai rilievi dell' e all'udienza del 25.2.2026 si è rimessa alle determinazioni del tribunale in ordine a tale domanda.

Va rilevato che la composizione negoziata non è procedura concorsuale e non sono inibiti i pagamenti di debiti anteriori (art. 18, comma 3, CCII).

Non ricorre pertanto nella fattispecie una ipotesi di divieto di legge di pagamento dei debiti previdenziali pregressi all'accesso alla composizione negoziata, elemento posto dalla giurisprudenza di merito in caso di proposizione di una domanda di concordato (procedura nella quale diversamente da quella in esame opera il suddetto divieto ex art. 100 CCII) – per il disposto dell'art. 3 e 5 del decreto ministeriale del 30.1.20151- a base della possibilità di accertare (essendo in ogni caso esclusa la possibilità di ordinare il rilascio del DURC) la regolarità contributiva. Si rammenta, a tale proposito, che in base all'art. 3 del D.M. 30.1.2015 la regolarità contributiva deve essere certificata non solo quando la società è in regola con i contributi ma anche nel caso in cui il pagamento sia stato sospeso da una disposizione di legge, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.



In questo senso già si è espresso, con orientamento recente, questo Tribunale che ha rilevato: *“E’ cruciale rammentare che la composizione negoziata non è procedura concorsuale e non sono inibiti i pagamenti di debiti anteriori (art. 18, comma 3, CCII). Non ricorre pertanto una ipotesi di divieto di legge di pagamento dei debiti previdenziali pregressi all’accesso alla composizione negoziata; divieto che invece sussiste in caso di proposizione di una domanda di concordato (procedura nella quale diversamente da quella in esame opera il suddetto divieto ex art. 100 CCII). Ne consegue che nel contesto del concordato preventivo – per il disposto dell’art. 3 e 5 del decreto ministeriale del 30.1.2015- è possibile accertare la regolarità contributiva, esclusa in ogni caso la possibilità di ordinare il rilascio del DURC, ma ciò non è possibile nella composizione negoziata (cfr. in termini per la esclusione della possibilità di chiedere l’accertamento della regolarità contributiva nella composizione negoziata Trib. Napoli, 19.6.2024).*

Il pagamento del debito previdenziale pregresso, se coerente con le prospettive di risanamento, dovrà dunque essere compiuto dalla società; torna evidentemente in rilievo, alla luce delle attuali caratteristiche del progetto di piano, il rapido conseguimento della finanza esterna che dovrebbe assicurare la provvista per tale pagamento (come osserva l’esperto) e, più ampiamente, sostenere la complessiva perseguibilità del risanamento stesso” (Trib. Milano, sezione seconda civile, 19.1.2026 est. Macchi; nello stesso senso anche Trib. Milano, 27.12.2025).

La sanatoria dell’esposizione debitoria nei confronti dell’ , ostativa al rilascio del DURC, potrà intervenire nell’ambito della composizione negoziata se coerente rispetto al piano di risanamento prospettato ovvero dandone informazione all’esperto ai fini delle verifiche di cui all’art. 21 CCII, come peraltro emerso nel corso dell’udienza.

L’istanza -in aderenza al recente orientamento espresso da questo Tribunale e per le motivazioni innanzi addotte- va pertanto rigettata.

Le spese relative alla domanda cautelare possono tuttavia compensarsi, in quanto parte ricorrente, preso atto della opposizione dell’ , si è diligentemente rimessa alle valutazioni del Tribunale, senza quindi insistere nella domanda.

P.Q.M.

CONFERMA le misure protettive richieste limitatamente ai creditori Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, stabilendo che i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione dell’istanza non possono, sotto pena di nullità,





iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'Istante o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nè possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'Istante, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei;

FISSA per tali misure protettive concesse il termine massimo di durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza;

AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive; rigetta la domanda cautelare e compensa le relative spese di lite.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente e all'Esperto nominato dr.

, a cura della Cancelleria

Milano, 27/02/2026

Il Giudice

Dott. Vincenza Agnese

